

CITTÀ di MONCALIERI
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - 10024 - Moncalieri

Prot: id1411779 del 22.10.2009

9° BANDO DI CONCORSO GENERALE AI SENSI DELLA L.R. 28 MARZO 1995, N. 46 E s.m.i. PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN DISPONIBILITÀ AL COMUNE DI MONCALIERI.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 28 Marzo 1995, N. 46 e s.m.i. è indetto il 9° bando di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in disponibilità al Comune di Moncalieri, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità di cui artt. 13 e 16 della citata legge regionale.

Ai sensi dell'art. 10, comma 5, della L.R. 46/95 è disposta la formazione delle graduatorie speciali, previste dal comma 1, lettera i) del citato articolo per l'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria alle seguenti categorie:

- a) anziani
- b) nubendi
- c) invalidi
- d) emigrati all'estero
- e) profughi/rifugiati

Ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. 46/95 è inoltre disposta la formazione della graduatoria degli appartenenti alle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ad essi destinati.

Ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2, 3, della L.R. 46/95, tutti i cittadini residenti o che prestano la propria attività lavorativa in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale del bando (Moncalieri, Trofarello, La Loggia), ed in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, possono concorrere all'assegnazione del 50% della quota di alloggi disponibili per risulta in Moncalieri; la percentuale rimanente di alloggi è riservata ai residenti in Moncalieri. Nel caso di alloggi assoggettati ad intervento di recupero, la quota riservata ai residenti di Moncalieri è elevata al 100%.

1) REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

A norma dell'art. 2 della L.R. 46/95, i requisiti per partecipare al presente bando di concorso sono i seguenti:

- a) *cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea*; il cittadino di altri Stati è ammesso qualora sia legalmente soggiornante in Italia e svolga una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo da almeno tre anni;
- b) *residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso*, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
- c) *non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località*, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe 1 del Comune o della zona censuaria in cui è ubicato l'immobile o la quota prevalente degli immobili; qualora non esistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore; sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto di attività economiche;
- d) *assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici*, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- e) *reddito annuo complessivo del nucleo familiare fiscalmente imponibile, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi, da computarsi ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, non superiore al limite per l'accesso all'edilizia sovvenzionata vigente al momento dell'indizione del*

bando di concorso. Il reddito è riferito alla famiglia-tipo di due componenti. Il reddito delle famiglie con un diverso numero di componenti è ragguagliato sulla base della tabella A di equivalenza, sotto riportata, tenuto conto che i figli a carico, per i quali è operata la deduzione del reddito ai sensi dell'art. 21 della legge 457/78, corrispondono, ai presenti fini, a 0,5 unità. Per le famiglie di nuova formazione, come definite dall'art. 10, comma 1, lettera i), n. 2 il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi percepiti da ciascuno dei nubendi;

Limiti di reddito per lavoro Dipendente	Limiti di reddito per il lavoro Autonomo	Nucleo
20.045,20	12.027,12	Fino a 2 persone
22.250,17	13.350,10	2,5 persone
24.455,14	14.673,09	3 persone
26.459,66	15.875,80	3,5 persone
28.464,18	17.078,51	4 persone
30.268,25	18.160,95	4,5 persone
32.072,32	19.243,39	Con nucleo familiare superiore a 4,5 persone

- f) *non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;*
- g) *non titolarità, da parte di alcun componente il nucleo familiare, di altro alloggio di edilizia residenziale pubblica in locazione sul territorio nazionale, al momento della stipulazione della convenzione relativa all'alloggio di nuova assegnazione;*
- h) *non essere occupante a nessun titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;*
- i) *non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.*

I requisiti di cui al comma 1) devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d) f), e g) da parte degli altri componenti il nucleo familiare.

2) DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando valgono le seguenti definizioni:

- a) il **reddito annuo complessivo** è quello imponibile, relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari di ciascun componente il nucleo che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, ad eccezione dei sussidi o assegni percepiti, in attuazione delle vigenti norme, da componenti il nucleo familiare disabili. Per la definizione di redditi da lavoro dipendente ed assimilati si fa riferimento a quanto previsto dalle norme fiscali vigenti in materia;
- b) per **nucleo familiare** si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i collaterali fino al 3° grado, gli affini entro il 2° grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora, alla

data di pubblicazione del bando, la convivenza istituita duri da almeno 2 anni, abbia quale fine l'assistenza a persone anziane o non autosufficienti, e dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente, sia da parte delle persone conviventi. La stabilità della convivenza non viene meno quando l'interruzione della stessa sia dovuta a comprovati motivi di salute, di lavoro, di studio;

- c) per **locali impropriamente adibiti ad abitazione**, e sempre che siano privi di servizi igienici propri regolamentari, devono intendersi tutti quei locali che per loro struttura e originaria finalità non siano destinati ad abitazione. Per **soffitta** si intende il locale ricavato fra l'ultimo piano e il tetto senza plafonature;
- d) per **vano abitabile** si deve intendere ogni locale, con esclusione della cucina e dei servizi, che abbia i requisiti previsti dall'art. 3, 4° comma, del decreto legge 27.6.1967, n. 460, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/7/1967, n. 628, e comunque non inferiore a 8 mq.;
- e) per **occupante senza titolo** si intende chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti;
- f) per **profugo** si intende il cittadino italiano e i suoi familiari a carico, in possesso della qualifica di profugo, che appartenga alle categorie individuate dalla vigente normativa statale in materia;
- g) per **alloggio scadente** si intende l'unità immobiliare che non dispone di impianto elettrico o di impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero che non dispone di servizi igienici privati o che dispone di servizi igienici comuni a più unità immobiliari. Per alloggio scadente si intende altresì l'immobile in cui risultino in scadenti condizioni almeno quattro dei seguenti elementi, dei quali tre devono essere propri dell'unità immobiliare:
 - 1. elementi propri dell'unità immobiliare:
 - 1.1) pavimenti
 - 1.2) pareti e soffitti
 - 1.3) infissi
 - 1.4) impianto elettrico
 - 1.5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari
 - 1.6) impianto di riscaldamento
 - 2. elementi comuni
 - 2.1) accessi, scale e ascensore
 - 2.2) facciate, coperture e parti comuni in genere.

3) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere redatte esclusivamente su moduli appositamente predisposti dal Comune di Moncalieri distribuiti gratuitamente presso le seguenti sedi:

- **Ufficio Casa del Comune di Moncalieri, via Principessa Clotilde 10** nel seguente orario:
lunedì/mercoledì: dalle ore 08.30 alle ore 12.15 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00
martedì/giovedì/venerdì : dalle ore 08.30 alle ore 12.15
- **InformaCittà del Comune di Moncalieri, via Principessa Clotilde 10** nel seguente orario:
lunedì/venerdì: dalle 9,00 alle ore 13,00
- **Ufficio URP del Comune di Moncalieri, via Principessa Clotilde 8 e 10** nel seguente orario:

lunedì/giovedì: dalle ore 14,00 alle ore 16,00

- **Comune di Trofarello, Ufficio Socio-Culturale via Cesare Battisti 25** nel seguente orario:
martedì/giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.45
- **Comune di La Loggia, Ufficio Istruzione Sport e Politiche Sociali, via Vittorio Veneto 13** nel seguente orario:
lunedì/mercoledì/venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12.00

2. I moduli di domanda dovranno essere riconsegnati personalmente o da un delegato dal **02/11/2009 al 17/12/2009** presso:

- **Ufficio Casa del Comune di Moncalieri, via Principessa Clotilde 10** nel seguente orario:
lunedì/mercoledì: dalle ore 08.30 alle ore 12.15 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00
martedì/giovedì/venerdì: dalle ore 08.30 alle ore 12.15
- **Comune di Trofarello, Ufficio Socio-Culturale, via Cesare Battisti 25** nel seguente orario:
martedì/giovedì: dalle ore 15.00 alle ore 17.45
- **Comune di La Loggia, Ufficio Istruzione Sport e Politiche Sociali, via Vittorio Veneto 13** nel seguente orario:
lunedì/mercoledì/venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00

4) MARCA DA BOLLO

Le domande devono essere corredate da marca da bollo di € 14,62. Sono esentati dal pagamento della marca da bollo i richiedenti che, alla data di presentazione della domanda, risultino assistiti economicamente dai servizi sociali. Per usufruire di tale agevolazione occorre presentare dichiarazione scritta rilasciata dal CISSA.

ATTENZIONE

È, inoltre, possibile inoltrare il modulo di domanda per posta con raccomandata A.R. indirizzata al Comune di MONCALIERI – Ufficio Casa – Piazza Vittorio Emanuele II – 10024 MONCALIERI (TO). In tale caso occorre allegare al modulo di domanda, debitamente firmato, copia del documento d'identità non scaduto del richiedente. Per i cittadini emigrati all'estero il termine per la presentazione delle domande è prorogato di 30 giorni. È fatto obbligo ai richiedenti di indicare il domicilio per le notificazioni e le comunicazioni relative al bando. L'eventuale cambiamento di domicilio dovrà essere comunicato entro 10 giorni all'ufficio competente. La domanda di partecipazione al bando costituisce autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente relativa a stati, fatti, qualità personali del richiedente e dei componenti il nucleo familiare e pertanto ad essa non va allegato alcun documento, ad eccezione della copia del documento d'identità come sopra specificato.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

In applicazione del disposto dell'art. 95 del D.P.R. 616/1977 all'istruttoria delle domande provvedono gli uffici del Comune sulla base di quanto dichiarato. Il Comune attribuirà un punteggio provvisorio alla domanda e la inserirà in un elenco ordinato in base ai punti ottenuti dai singoli concorrenti. I

documenti che devono essere emessi per competenza dal Comune di MONCALIERI, sono predisposti d'ufficio.

Le domande con la relativa documentazione saranno trasmesse alla Commissione Assegnazione Alloggi, di cui all'art. 9 della L.r.46/95 s.m.i., che procederà alla verifica del possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti previsti dall'art. 2, commi 1 e 2 della succitata Legge e all'attribuzione dei punteggi previsti dall'art.10, sulla base dei documenti richiesti dal bando di concorso.

La Commissione provvederà a formare una prima graduatoria provvisoria avverso la quale gli interessati potranno presentare opposizione. Esaurito l'esame dei ricorsi, la Commissione formulerà la graduatoria definitiva che costituirà provvedimento definitivo.

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria, conseguente all'emissione di un successivo bando.

Il Comune provvede all'assegnazione degli alloggi sulla base della graduatoria definitiva formulata dalla Commissione di cui sopra.

La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalle graduatorie. In caso di mancata presentazione o scelta dell'alloggio entro i termini stabiliti dal Comune, l'assegnatario decade dall'assegnazione.

La rinuncia ad un alloggio adeguato alla composizione del nucleo familiare comporta l'automatica esclusione dalla graduatoria e la perdita di ogni conseguente diritto.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria prima della stipula della convenzione relativa all'alloggio di nuova assegnazione devono sottoscrivere autocertificazione attestante la presenza dei requisiti di accesso all'E.R.P. e produrre la documentazione relativa alla disdetta di ogni altro eventuale alloggio di edilizia residenziale pubblica in locazione sito sul territorio nazionale.

Per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni o documenti risultati falsi o in contrasto con le vigenti norme al momento dell'assegnazione sarà pronunciato l'annullamento dell'assegnazione ai sensi dell'art. 28 della L.R. 46/95, fatte salve le eventuali responsabilità di natura penale punite ai sensi di legge.

5) CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi di Edilizia Sovvenzionata è determinato ai sensi degli artt. 17, 18, 19, 20 della L.R. 46/95 e s.m.i..

Per quanto non citato dal presente bando vale quanto stabilito dalla L.R. 28.3.1995, n. 46 e s.m.i. e dalle altre leggi e disposizioni statali e/o regionali vigenti in materia.

Responsabile del procedimento: Sig.ra Matrella Antonella, Responsabile Ufficio Casa Comune di Moncalieri – Via Principessa Clotilde n. 10 – Moncalieri – tel. 011/6401 435 – 436.

MONCALIERI, 21.10.2009

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
(Dott.ssa INES TOLOSA)